



CONSERVATORIO
DI MUSICA
COSENZA

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA "Stanislao Giacomantonio"
Portapiana - Convento di S. Maria della Grazie - 87100 COSENZA
☎0984/709024 📠0984/29224 - c.f. 80007270780

Sito Internet: portale.conservatoriodicosenza.it

Posta Ordinaria: cmcosenza@conservatoriodicosenza.it

Posta Certificata: conservatoriodicosenza@pec.it



00005712020270120202

N° Prot. Anno Data

1=entra
2=uscit.

DECRETO A CONTRARRE per affidamento diretto di lavori, servizi e forniture al di sotto di € 40.000,00.

OGGETTO: Indizione di procedura di affidamento diretto del Servizio di Locazione di n.1 Casella Postale Media Chiusa per l'anno 2020 a favore del Conservatorio Statale di Musica "Stanislao Giacomantonio" di Cosenza.

CIG: Z9C2BBCF23

IL DIRETTORE

Considerato che, in seguito alla scadenza del rapporto contrattuale con l'operatore economico Poste Italiane S.p.A., è emersa la necessità di incoare una procedura a norma dell'art. 36, co. 2, lett.a) D.lgs. 50/2016 finalizzata all'affidamento del servizio di locazione di n.1 casella postale media chiusa ad un operatore economico competente capace di provvedere alla gestione, alla conservazione, allo smistamento e alla consegna del carteggio indirizzato all'Ente, permettendo il corretto espletamento delle attività istituzionali;

Considerato che, conformemente ai disposti di cui al D.lgs. 50/2016 e al paragrafo 4.1.1. delle Linee Guida Anac n.4 che sancisce che *"al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice dei contratti pubblici e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati e documenti volti ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari"*, l'Ufficio Acquisti ha posto in essere un'indagine di mercato volta a riscontrare l'esistenza di operatori economici che forniscano il sopraindicato servizio, partendo dall'assunto in base al quale Poste Italiane S.p.A., soddisfacendo le esigenze legate alla ricezione di raccomandate, corrispondenza, comunicazioni e altra documentazione cartacea proveniente da Enti Pubblici e da privati, ha sempre agito - in ottemperanza altresì al principio di economicità - in maniera ineccepibile, come dichiarato per le vie brevi dall'amministrazione che si serve del medesimo con cadenza costante;

Considerato che Poste Italiane S.p.A. offre il servizio di locazione di n.1 casella postale chiusa media per l'intero anno al costo di € 122,95 Iva di legge esclusa (+ IVA 22% € 27,05 = € 150,00) garantendo la sicurezza di una casella postale personale a prezzi contenuti e ad estensione d'uso gratuita, con ritiro della posta in qualsiasi momento durante l'orario di apertura dell'ufficio e privacy garantita per tutta la documentazione in arrivo;

Considerato che la problematica che sorge in ottemperanza ai disposti di cui al D.lgs. 50/2016 e alle Linee Guida Anac n. 4 attiene all'evidenza di Poste Italiane S.p.A. quale ultima affidataria del servizio, elemento che stride con l'applicazione del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti avente carattere nodale nelle procedure di appalto, da cui il consequenziale divieto di affidamento della commessa rientrante nello stesso settore merceologico, nella stessa categoria di opere o nella stessa categoria di servizi al contraente uscente e all'operatore economico invitato e non affidatario del precedente affidamento. Il paragrafo 3.6 sancisce che l'affidamento o il reinvitato al

contraente uscente abbiano carattere eccezionale, tenuto conto della particolare struttura del mercato, della riscontrata assenza di alternative, del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti), della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento; Considerato che, sebbene l'art. 1, co. 130, L. 30 dicembre 2018 n. 145 - che ha modificato l'art. 1, co. 450, L. 27 dicembre 2006 n. 296 - ha innalzato la soglia per non incorrere nell'obbligo del MePA per le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 D.Lgs. 165/2000 (tra cui le Istituzioni Universitarie, le Istituzioni Afam e gli Enti Pubblici di Ricerca) da € 1.000,00 a € 5.000,00, l'Ufficio Acquisti ha ugualmente posto in essere una verifica sul Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione, prot. n. 541 del 27.01.2020, per controllare se fosse attiva una Convenzione Consip a riguardo o se il servizio fosse presente sul Mercato Elettronico, i cui esiti tuttavia sono stati infruttuosi; Considerata la disamina sul motore di ricerca Google, prot. n. 558 del 27.01.2020, dal quale emerge un esclusivo rimando a POSTE ITALIANE S.p.A. che fornisce il servizio di locazione della casella postale chiusa piccola, media, grande e aperta finanche a numerosi Enti Pubblici tra i quali la Camera di Commercio di Reggio Emilia, l'Istituto Comprensivo di Borgo Virgilio (MN), il Comune di Guagnano (LE), il Comune di Bitonto (BA);

Considerato che da precedenti rapporti contrattuali e da altre ragionevoli circostanze, Poste Italiane S.p.A. si è dimostrata un operatore economico affidabile e idoneo a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso, l'Istituzione è stata sempre appagata della relazione intercorrente e i prezzi sono in maniera apodittica esigui per un servizio così peculiare, rendendo dirimente l'affidamento alla società sopra citata; Considerato che, ove non si tenesse conto di quanto sopra indicato, a conclusione del paragrafo 3.7 delle Linee Guida Anac n.4 è statuito che negli affidamenti di importo inferiore a € 1.000,00 è consentito derogare all'applicazione di quanto definito in ordine al principio di rotazione, con scelta sinteticamente motivata contenuta nella determinazione a contrarre o in atto equivalente. Nel nostro caso, tenendo conto dell'importo indicato (€ 122,95 annuali Iva di legge esclusa) ben rientriamo in tale circostanza, giustificando l'affidamento al precedente aggiudicatario;

Considerato che, per le ragioni sopra esposte e in ottemperanza ai principi comuni in materia di procedure amministrative ex art. 36 del Codice dei contratti pubblici - in particolare il principio di economicità - dopo aver verificato il possesso dei requisiti ex artt. 32, co. 7 e 83 D.lgs. 50/2016, è palmare l'affidamento a favore di colui il quale dal punto di vista economico e qualitativo è da prediligere rispetto agli altri operatori e, nel caso specifico, Poste Italiane S.p.A.;

Ritenuto che il servizio *de quo* consente di optare per il ricorso all'affidamento di cui all'art. 36, co. 2, lett.a), D.lgs. 50/2016, maggiormente rispondente per economicità, efficienza e efficacia di azione, rispetto anche all'esiguità del costo, soddisfacendo ampiamente i principi su cui poggia l'affidamento diretto, tra cui trasparenza, efficienza amministrativa, parità di trattamento, rotazione, non discriminazione e concorrenza;

Costatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall'art. 36, co. 2, lett. a) D.lgs. 50/2016, che prevede l'affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00;

Riscontrato che le Linee Guida Anac n.4, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, tempestività, correttezza, trasparenza a tutela della concorrenza, pubblicità e motivazione, dispongono nei

paragrafi 4.1 – 4.1.3 che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto adeguatamente motivato mediante determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta, il possesso dei requisiti di carattere generale, economico, finanziario, tecnico-professionali, ove richiesti;

Considerato che al fine di agire con efficacia, efficienza ed economicità risulta rispondente al pubblico interesse, nonché legittimo procedere all'affidamento diretto all'operatore sopraindicato, a condizione del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 oltre ad apposita idoneità professionale, adeguata capacità economica/finanziaria e capacità tecnica professionale;

Visti:

- L'art. 36, co. 2 lett. a) D.lgs. 50/2016, disciplinante le procedure finalizzate all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 D.lgs. 50/2016;
- L'art. 26, co. 6 D.lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC N. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- Gli artt. 37 D.lgs. 33/2013 e 1, co. 32 l. 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
- le Linee Guida ANAC n. 4, previste dall'art.36, co. 7, D.lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.lgs. 19 Aprile 2017, n.56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- La delibera dell'ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016: "Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2 del d.lgs. 33/2013" – Art. 5 – bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 in materia di "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Le "Prime Linee Guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di Pubblicità, Trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016";

Considerato che la spesa graverà sull'U.P.B. 1.1.3 di Bilancio 2020;

Considerato che l'incarico di Responsabile del Procedimento – ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida n. 3 ANAC – in mancanza di apposita nomina ad altro profilo professionale operante nell'Ente, ricade automaticamente in capo al Responsabile dell'Unità Organizzativa dell'Ufficio procedente e, quindi, nella fattispecie *de qua*, nella persona del Direttore Amministrativo Dott.ssa Beatrice Bellucci il quale, nell'adempimento dei compiti normativamente statuiti, potrà avvalersi del Collaboratore Amministrativo Immacolata Pronesti;

DECRETA

- di disporre, per le motivazioni e l'interesse pubblico espresso in premessa, l'affidamento diretto all'Operatore "POSTE ITALIANE S.p.A." ex art.36, co. 2, lett. a)

D. Lgs. 50/2016, avente ad oggetto il Servizio di Locazione di n.1 Casella Postale Media Chiusa per l'anno 2020 a favore del Conservatorio Statale di Musica "Stanislao Giacomantonio" di Cosenza;

- di porre quale importo massimo di affidamento il costo di € 122,95; la presente spesa, esclusa di IVA, graverà sull'UPB 1.1.3 Cap. 111 E.F. 2020;

- di aggiudicare il servizio a condizione del possesso dei requisiti di legge, ossia: assenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016; possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 83 D.Lgs. n. 50/2016: 1) Idoneità professionale con l'iscrizione alla Camera di Commercio volta ad attestare lo svolgimento delle attività proprie del servizio *de quo*; 2) Capacità economico finanziaria: avere un fatturato nell'ultimo anno non inferiore ad € 245,90; 3) Capacità tecniche e professionali: aver fornito il servizio *de quo* o altri di analoga natura ad altri Enti Pubblici.

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti da parte dell'operatore economico, la scrivente Amministrazione procederà alla risoluzione dell'accordo e al pagamento delle prestazioni già eseguite nei limiti dell'utilità ricevuta, oltre all'applicazione di una penale pari al 10% del valore dell'affidamento.

Cosenza, li 27.01.2020



Il Direttore
M° Giorgio Feroletto

IL DIRETTORE
M° Giorgio Feroletto